



ORDINE DEGLI  
ARCHITETTI P.P. e C.  
DELLA PROVINCIA  
DI CUNEO

Cuneo, 16 aprile 2021  
Prot. n. 2021000501  
Circolare n. 15

A tutti gli Iscritti  
Loro Sedi

**Oggetto: CNAPPC: Aspetti di deontologia. Modifica art.9 del Codice Deontologico. "Aggiornamento Professionale"**

Gentili colleghi,

Con la presente si comunica che il Consiglio Nazionale ha approvato i nuovi contenuti dell'art. 9 del Codice Deontologico e delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari.

Con la presente circolare si provvede a trasmettere in allegato il testo del nuovo articolo 9 del Codice Deontologico che entrerà in vigore dal 29 aprile p.v.

Le Linee Guida ai procedimenti disciplinari aggiornate, sono in corso di stampa e appena disponibili verranno trasmesse con separata circolare.

Cordiali saluti  
Il Presidente  
Arch. Claudio Bonicco  
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

## TESTO VIGENTE

### Art. 9

(Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.

2. La mancata acquisizione:

1. dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;
2. di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

## TESTO MODIFICATO

### Art. 9

(Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.

2. La mancata acquisizione:

- ~~1.~~ dei crediti formativi professionali triennali (CFP) minimi, ~~nel limite massimo del venti per cento (12 su 60)~~ nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l'irrogazione della ~~censura~~; delle seguenti sanzioni:

1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP (10%);
2. censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18 (30%);
3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP (40%)
4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP (60%)
5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione compresa superiore 37 CFP.

- ~~2.~~ di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.